



COMUNE DI VOLTERRA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

TITOLO I – FINALITA'

Art.1

Con il presente regolamento il Comune di Volterra, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e altri benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 e nello Statuto comunale, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Con il presente regolamento viene inoltre istituito, in base a quanto stabilito dall'articolo 40 dello Statuto del Comune di Volterra, l'albo degli organismi associativi che operano nel Comune.

Art.2

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite nel presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

Art.3

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n.142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art.4

Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'articolo 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

TITOLO II – SETTORI D'INTERVENTO

Art.5

I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e a soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma:

- a) sociale
- b) pubblica istruzione
- c) cultura e informazione
- d) sport
- e) turismo
- f) ambiente
- g) sviluppo economico.

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, della disciplina da stabilirsi in conformità all'articolo 32, comma 2, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n.142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Art.6

Attività nel settore sociale

I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi a Enti pubblici e privati o ad associazioni (L.R.58/85 e 36/90) che operano senza finalità di lucro nel settore sociale per le seguenti finalità:

- a) organizzazione e gestione di attività e servizi socio – assistenziali di particolare rilevanza;
- b) avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale.

Per le medesime attività può essere prevista la concessione in uso di beni mobili o immobili o attrezzature di proprietà o nella disponibilità comunale finalizzata alla gestione di servizi ed attività di particolare rilevanza nel campo socio – assistenziale.

Art.7

Attività nel settore della pubblica istruzione

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a persone o enti pubblici e privati o ad associazioni senza finalità lucro che operano nel settore educativo per le seguenti finalità:

- a) attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;
- b) iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative per ragazzi e ragazze;
- c) incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della Scuola e delle attività extra scolastiche giovanili;
- d) attività di interesse pedagogico – didattico, di aggiornamento e formazione del personale docente;
- e) interventi socio – educativi a favore di disabili e svantaggiati inseriti nei diversi ordini di scuole;
- f) iniziative ed interventi utili a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare attenzione alle problematiche formative degli immigrati ed extra comunitari.

Art.8

Attività nel settore culturale e dell'informazione

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a persone ed enti pubblici e privati o ad associazioni senza finalità di lucro che operano nel settore culturale per le seguenti finalità:

- a) allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia della città;
- b) iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo teatrale, musicale, cinematografico e video;
- c) valorizzazione e rilancio del ruolo delle istituzioni culturali;
- d) conservazione ed accrescimento dei patrimoni artistici e culturali;

Art.9

Attività nel settore sportivo e tempo libero

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a persone ed enti pubblici e privati o ad associazioni senza finalità di lucro che operano nel settore sportivo e del tempo libero per le seguenti finalità:

- a) attività nell'ambito della scuola e del lavoro a favore dei soggetti portatori di handicap; per l'affermazione all'educazione dei giovani con l'avviamento allo sport di base; a favore dei meno giovani e quindi degli anziani, attraverso il loro coinvolgimento in attività sportive e ricreative;
- b) manifestazioni sportive e ricreative a carattere regionale, nazionale ed internazionale e che abbiano rilevanza anche sotto il profilo socio – culturale con componenti turistico – economiche coinvolgenti una pluralità di categorie cittadine.

Inoltre, i contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a persone ed enti pubblici e privati che abbiano effettuato, a propria cura e spese, interventi di competenza dell'Amministrazione Comunale, preventivamente autorizzati.

Art.10

Attività del settore turistico

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a persone o enti pubblici e privati o associazioni senza finalità di lucro che operano nel settore turistico per le seguenti finalità:

- a) organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni a carattere regionale, nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
- b) soggiorno di turisti offrendo ai visitatori italiani e stranieri strutture e servizi che l'Amministrazione Comunale non è in grado di mettere a disposizione;
- c) promozione turistica attraverso la partecipazione a mostre e fiere del turismo e la stampa di idoneo materiale promozionale.

Art.11

Attività nel settore dell'ambiente

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a persone ed enti pubblici e privati o associazioni senza finalità di lucro che operano nel settore dell'ambiente per le seguenti finalità:

- a) esposizioni, convegni, attività promozionali che servano di stimolo per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale;
- b) le attività informative ed educative anche al fine di sviluppare nei giovani e nella comunità una coscienza ecologica.

Art.12

Attività nel settore dello sviluppo economico

I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a persone ed enti pubblici e privati o associazioni senza finalità di lucro per iniziative nel campo dello sviluppo economico e che abbiano le seguenti finalità:

- a) valorizzazione del tessuto economico e produttivo della città;
- b) accrescimento del ruolo economico e produttivo di Volterra in campo nazionale ed internazionale;
- c) sviluppo nella ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività produttive nel territorio.

TITOLO III – SOGGETTI AMMESSI

Art.13

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

- a) persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

- c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

TITOLO IV – ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art.14

Secondo quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, dello Statuto del Comune di Volterra e dal 2° comma dell'articolo 1 del presente regolamento, è istituito un albo dove vengono iscritti a domanda gli organismi associativi che operano nel Comune di Volterra.

Per l'iscrizione nell'Albo dell'Associazione è necessario presentare istanza, a mezzo dell'allegato modello 1, allegando i documenti necessari all'istruttoria della pratica.

L'iscrizione nell'albo è subordinata all'accertamento dei seguenti requisiti:

- a) lo statuto dell'associazione deve indicare con chiarezza che trattasi di associazione non a scopo di lucro;
- b) deve essere garantita la partecipazione di ogni cittadino senza discriminazioni di alcuna natura;
- c) l'associazione deve possedere un numero di associati non inferiore a 10;
- d) l'associazione deve avere la sua sede legale nel territorio comunale o comunque, se trattasi di associazione a carattere nazionale, deve avere nel territorio comunale una sezione distaccata;
- e) le finalità dell'associazione non devono essere in contrasto con quanto previsto nel titolo II del presente regolamento.

L'accettazione dell'istanza, vista l'istruttoria dell'ufficio competente, è deliberata dalla Giunta Comunale e trasmessa al Segretario per l'iscrizione nell'albo.

Le associazioni iscritte all'albo dovranno provvedere, entro il 30 aprile di ogni anno, a rimettere all'Amministrazione Comunale per il necessario aggiornamento dell'Albo, copia del bilancio approvato ed a comunicare eventuali variazioni statutarie e di composizione degli organi sociali.

La concessione di contributi ordinari, finalizzati cioè allo svolgimento della normale attività, alle associazioni operanti nel territorio comunale è subordinata all'iscrizione nell'albo previsto dal precedente comma.

Alle associazioni iscritte nell'albo suddetto che per lo svolgimento di proprie iniziative o per la riunione dei propri organi sociali facciano richiesta di utilizzare, non in maniera continuativa, locali e strutture comunali, senza che ciò comporti un impegno di spesa sul bilancio comunale, ciò può venire concesso mediante semplice delibera di patrocinio in deroga al presente regolamento.

TITOLO V – PROCEDURE

Art.15

La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.

La Giunta Comunale può rivedere o modificare, nel corso dell'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni delle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge n.241/1990.

Le procedure previste dal presente regolamento non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'articolo 19.

Art.16

Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda delle finalità alle quali si intende destinare il finanziamento richiesto.

Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico – amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n.659.

Art.17

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 15.

Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità di intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.

La Giunta, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano; la Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art.18

Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.

Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

TITOLO VI – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art.19

Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo della dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dei redditi effettivi propri del nucleo familiare a cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà inoltre essere precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale essa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano l'immediata assistenza può essere autorizzata dal sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del 5° comma dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art.21

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

Art.22

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazione ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'articolo 14, richiedono e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'articolo 20.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto di obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune

soltanto per iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Art.23

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

TITOLO VII – INTERVENTI STRAORDINARI

Art.24

Possono essere concessi contributi per attività di particolare rilievo non prevedibili entro i termini indicati dal presente regolamento per le quali siano state presentate domande per eccezionali motivi, adeguatamente documentati, oltre il termine previsto dal presente regolamento.

Fanno altresì eccezione i contributi economici che l'Amministrazione Comunale intenderà assegnare annualmente alle I.P.A.B. che operano nel territorio comunale a copertura parziale delle spese di gestione delle attività sociali per le quali il Comune esercita i compiti di vigilanza di cui alla L.R.30.5.1988 n.35.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune.

TITOLO VIII – NORME FINALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.25

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.

Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto.